

# IDONEITÀ AL SERVIZIO TRANSITO NEI RUOLI CIVILI

CARABINIERI E POLIZIOTTI SONO “DIVERSI” ANCHE IN CASO DI  
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RIFORMA

di **Isidoro Piarulli**

Cosa accade quando un carabiniere, un finanziere, un poliziotto o un impiegato statale non risulta essere più idoneo al servizio a seguito di malattia o infortunio derivanti o meno da cause di servizio?

Un quesito “strano” da comprendere per chi non indossa un’uniforme ma che, per chi è parte in causa, può avere risvolti assai diversi, favorevoli o penalizzanti a seconda dei casi.

L’impiegato statale, il “travet” classico non ha grossi problemi perché sa che, al massimo, gli viene cambiato il profilo di impiego oppure come accade nella maggior parte dei casi, continuerà a svolgere il proprio compito.

Traslando il problema a poliziotti, finanzieri e carabinieri le cose cambiano nettamente. I componenti di questa categoria di lavoratori, in rappresentanza di tutti coloro che svolgono compiti di difesa della Patria e di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, recano con sé un’arma e devono necessariamente soddisfare standard psico-fisici più alti rispetto alla norma: cosa accade allora se, per una ragione o per

un’altra perdono i requisiti previsti? Fino al 1° aprile 1981, data nella quale con la Legge 121 la Pubblica Sicurezza è stata smilitarizzata e trasformata in Polizia di Stato, per tutti i “militari” esclusi dalle fila della propria istituzione per malattia o infortunio vi era una sola strada: se avevano maturato i requisiti minimi per la pensione ne potevano godere i frutti, altrimenti erano spediti a casa senza alcun trattamento economico se non la buonuscita maturata. Le amministrazioni di competenza non avevano altri obblighi nei confronti di questa fascia di lavoratori anche se con questo trattamento pensionistico non avrebbero potuto mantenere un tenore di vita decoroso.

Con la citata legge 121/81, ai Poliziotti “smilitarizzati”, con o senza diritto alla pensione, è stato permesso di optare fra la pensione o il transito nei ruoli civili. In tal modo essi possono anche continuare ad indossare l’uniforme anche se con fortissime limitazioni di impiego e di sedi.

Per Carabinieri, Finanzieri e appartenenti alle tre Forze Armate, invece, la



Pubblica amministrazione ha continuato ad adottare le vecchie condizioni. Questa situazione nel tempo, ha inciso pesantemente sulla loro tranquillità psicologica perché ha acuito la consapevolezza che in caso fosse loro capitato un infortunio o una malattia grave prima di aver maturato il periodo minimo richiesto per aver diritto alla pensione, la loro esistenza sarebbe stata negativamente stravolta.

Dal 28 luglio 1999, con la Legge n.266, per costoro si sono aperte le stesse porte dei "cugini" poliziotti anche se con quasi un decennio di ritardo.

Situazione sanata? Non proprio, tutto era delegato ad un provvedimento da definire con decreto dei Ministri inte-



ressati, da emanare di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale delega fu esercitata con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2002 che ha sancito le linee guida per la corretta applicazione della legge del 266/99 prevedendo espressamente il termine perentorio di trenta giorni dalla data del collocamento in congedo "per riforma" per presentare istanza per il transito nei ruoli civili.

Analogo termine (30 giorni) è stato previsto per sanare il periodo di vuoto legislativo creatosi dalla data di entrata in vigore della legge e l'emanazione del decreto attuativo.

Mentre per tutte le situazioni di vuoto legislativo verificatesi nel periodo antecedente e cioè dal 1 aprile 1981 (legge 121/81) all'entrata in vigore della Legge 266/99 del 28 luglio 1999, non vi era alcuna ipotesi di aggiustamento. Una sperequazione che ha lasciato l'amaro in bocca a molti Carabinieri e Finanziari collocati in congedo senza diritto a pensione o con un trattamento economico insufficiente.

Un esempio di chi si è ribellato a questa ingiustizia viene dalla Liguria, dove il Tribunale Amministrativo Regionale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale contro un provvedimento del Ministero della Difesa con il quale aveva rigettato l'istanza di un Carabiniere, collocato in congedo nel 1997, di rientrare in servizio ma nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Il Dicastero aveva opposto che il diniego era fondato dal combinato disposto dalle Leggi 121/81 e 339/82 nella parte in cui non prevedono l'applicazione di tale normativa al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e/o limitano l'applicazione delle norme al solo personale in forza alla Polizia di Stato.



Il punto di forza della questione di illegittimità era la sentenza della stessa Corte Costituzionale n.277 del 12 giugno 1991, che aveva equiparato i trattamenti economici dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e quella degli Ispettori della Polizia di Stato (previsto dalla stessa Legge 121/81) prendendo atto della equivalenza dei compiti loro affidati.



Per analogia, quindi, ogni variazione di ordinamento applicata ad uno dei due ruoli si sarebbe immediatamente adattata all'altro.

L'Alta Corte, invece, con la sentenza n. 442 del 30 novembre 2005 ha stabilito che la Legge n.121/1981 riguarda specificamente il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", sebbene, però, l'art.16 preveda che: "ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza", aggiunge anche: "fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: confermando tassativamente la volontà politica di mantenere distinte le "attività funzionali" dagli "aspetti di inquadramento e di status". A rafforzare questa tesi nella stessa sentenza si richiama la Legge n.216 del 6 marzo 1992, che, all'art.2 aveva delegato il Governo ad emanare un apposito decreto legislativo "che definisca, in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore stabiliti dalle leggi vigenti... le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare"; la delega si è esplicitata nel 1995 con l'emissione di ben otto decreti di riordino delle carriere, per ciascuna Forma Armata, di Polizia, Carabinieri e Finanza.. In conclusione tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri vi può pur essere identità di funzioni ma senza che ciò comporti alcuna commistione tra i rispettivi ordinamenti del personale: la prima è "civile" e non deve poter sistematicamente influenzare quella "militare". La domanda che si pone a tutte le forze politiche è se questa sentenza determini la parola fine anche su tutte le aspettative di un vero riordino delle carriere.